

STATUTO

DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI-ESCURSIONISTICHE PROFESSIONALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sedi.

1.1 La Libera Associazione delle Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste, in sigla LAGAP è costituita ad Assisi (PG) il 14 dicembre 2015.

1.2 Essa ha sede in Via San Martino, 20, ad Assisi (PG), sino a quando non sarà disponibile una sede di natura istituzionale.

1.3 Con delibera del Consiglio dei Territori potrà aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti ed organismi sia internazionali che nazionali e locali.

1.4 Può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, per il venir meno della pluralità dei Soci o per palese e condivisa impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.

Art. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione è un centro di vita democratica, dibattito, scambio culturale, formazione e crescita professionale per gli operatori della categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche, altresì denominate Guide Naturalistiche, Guide Naturalistiche Ambientali. Guide Ambientali e consimili diciture (a seguire, in sigla "GAE").

3.2 L'Associazione si configura come "Ente esponenziale" della categoria ai fini della rappresentanza e tutela sindacale.

3.3 Non ha alcuna finalità lucrativa.

3.4 Nasce in completa indipendenza da ogni gruppo politico, religioso o aziendale e i suoi associati si impegnano a vigilare affinché rimanga la "casa di tutte le Guide Ambientali Escursionistiche Professioniste".

3.5 Cura l'aggiornamento e l'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci.

3.6 Promuove politiche attive volte al superamento dell'interinalità, della precarietà occupazionale, dell'incertezza previdenziale che caratterizzano attualmente il lavoro di GAE nel nostro Paese.

3.7 Promuove la realizzazione di piattaforme retributive e contributive condivise con le varie tipologie di operatori di settore che impiegano GAE.

3.8 Promuove la presa di coscienza della responsabilità sociale della GAE.

3.9 Promuove l'adozione di buone pratiche di sviluppo sostenibile tra gli Associati, operando inoltre nel campo della protezione ambientale, intesa come difesa della possibilità di lavoro degli Associati.

3.10 Difende attivamente gli Associati nei confronti di controparti private o istituzionali, rappresentandone i legittimi interessi nelle sedi deputate alla risoluzione di contenziosi.

3.11 Al fine di meglio orientare l'azione sindacale promuove approfondite analisi periodiche sulla effettiva situazione di lavoro della categoria.

3.12 Promuove la ricerca, lo sviluppo e l'adozione di buone pratiche in ordine alla sicurezza della Guida e dei suoi Clienti durante lo svolgimento delle attività professionali.

3.13 Promuove la prevenzione di infortuni e malattie professionali degli Associati.

3.14 Collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento.

3.15 Promuove una positiva immagine della categoria presso la pubblica opinione, i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali.

Art. 4 - Soci

4.1 Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione, quali Soci, i cittadini comunitari, che abbiano eletto l'Italia come proprio domicilio fiscale, operanti nel campo dell'accompagnamento professionale, dell'educazione e dell'interpretariato ambientale quali Guide Ambientali Escursionistiche e diciture assimilabili.

4.2 Possono altresì associarsi persone giuridiche che svolgano attività di rappresentanza sindacale dei professionisti di cui all'Art. 4.1. La loro affiliazione è deliberata dal Consiglio dei Territori a maggioranza qualificata (70%+1); è esclusa invece l'adesione di soggetti giuridici avente finalità commerciali, o di soggetti giuridici associativi a scopo diverso da quello sindacale. A tali associazioni può essere riservato un seggio effettivo di Consigliere Territoriale, con uguali diritti rispetto agli altri Consiglieri.

4.2.1 Coloro che siano stati espulsi da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico non possono associarsi LAGAP.

4.3 Condizioni, requisiti e modalità per l'adesione all'Associazione sono stabiliti annualmente, dal Consiglio dei Territori, entro il mese di novembre, con vigenza dall'anno associativo successivo e ne è data ampia pubblicità sugli organi informativi dell'Associazione.

4.3 bis. (fase costituente) il primo regolamento di iscrizione sarà emanato entro il mese di dicembre 2015.

4.4 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa, al diritto elettivo attivo e passivo conformemente alle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, al versamento della quota associativa.

4.5 I Soci effettivi che per raggiunti limiti di età o per problemi di salute cessino di svolgere la propria attività professionale possono richiedere al Consiglio dei Territori di partecipare ancora alla vita attiva in qualità di Soci emeriti. Il Consiglio dei Territori, su richiesta di uno o più dei suoi membri, può altresì nominare Soci onorari persone o soggetti giuridici che, pur non essendo Guide Ambientali Escursionistiche, si siano distinti per il contributo dato all'Associazione o alla Categoria delle GAE.

Art. 5 – Rapporto Associativo

5.1 Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. La domanda è esaminata ed accolta dal Consiglio dei Territori, che può demandare tale funzione a una Segreteria, secondo modalità indicate nel regolamento di cui all'Art. 4.3.

5.2 Il rapporto associativo può essere unilateralmente risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, inoltrata alla Presidenza con modalità certificate di ricezione; essa produce effetti al momento della ricezione da parte della Presidenza.

5.3 Il rapporto associativo può essere unilateralmente risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante circostanziata deliberazione del Collegio dei Probiviri:

5.3.1 qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adottate dagli organi associativi;

5.3.2 qualora il Socio si renda moroso del versamento del contributo. In tal caso il rapporto associativo è risolto in via amministrativa dall'Associazione tramite semplice atto di cancellazione dal Libro Soci;

5.3.3 qualora il Socio svolga o tenti di svolgere attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione oppure in qualunque modo, arrechi danni gravi, materiali o morali, all'Associazione;

5.3.4 qualora il Socio si renda responsabile di gravi violazioni al codice deontologico.

5.4 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai Soci dalla Presidenza in forma scritta, con modalità certificate di ricezione. I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 6 - Quote Associative

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio dei Territori (vedi Art. 4.3).

Art. 7 - Fondo comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro i tre mesi successivi la chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio dei Territori deve predisporre bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea. Questa deve provvedere all'approvazione entro i trenta giorni successivi.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Presidente, i Presidi Territoriali, il Consiglio Direttivo, o Consiglio dei Territori; l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri, il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale; le Commissioni Tecniche (se istituite); il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).

Art. 10 – Assemblea

10.1. L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa.

10.2 I lavori di Assemblea sono disciplinati dal regolamento di Assemblea, che favorisce la condivisione più ampia di tutti gli Associati anche attraverso l'adozione di forme telematiche di partecipazione, di voto a distanza, di deleghe circostanziate da parte dei Rappresentanti Territoriali di cui ai successivi Art. 13 e 14.

10.3 Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare il Presidente, i membri del Centro Studi, i membri Collegio dei Probiviri;
- b) definire, in concorso con gli altri organi sociali, gli obiettivi generali, le strategie e le priorità dell'azione associativa;
- c) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;
- d) ratificare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio dei Territori.

10.4 Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 21 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno. Ogni argomento sul quale sarà richiesto il voto dei partecipanti sarà introdotto in forma riassuntiva da un documento informativo che sarà allegato alla convocazione.

Art.11 bis (fase costituente) Per evidenti ragioni di opportunità ed urgenza, la prima Assemblea potrà seguire immediatamente l'Assemblea costituente e avrà un solo punto all'ordine del giorno: organizzazione prima fase della vita associativa.

11.2 L'Assemblea ordinaria, da convocare almeno annualmente, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

11.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto per corrispondenza o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta (50%+1)dei presenti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza qualificata (70 % + 1) dei presenti.

11.5 Le modalità delle votazioni sono stabilite dal regolamento di Assemblea. Data l'ampia distribuzione dei Soci sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione; le modalità d'espressione del voto dei Soci, per posta o mezzo elettronico, saranno precisate in occasione della singola convocazione.

11.5 bis. (fase costituente) Regolamenti di Assemblea, conseguenti alla lettera e allo spirito democratico che informano il presente statuto, saranno predisposti da una apposita commissione pro tempore, e sottoposti alla prima Assemblea utile per la ratifica. Nel frattempo, vigono le indicazioni generali di questo Statuto, sufficienti, insieme a quanto disposto dal Codice Civile, ad uno svolgimento ordinato dei lavori.

11.6 Il Socio, che non vota per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'Associazione, e che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio che può essere latore di tre deleghe; per tutte le questioni definite "strategiche" dal Consiglio dei Territori, in fase di elaborazione dell'Ordine del Giorno, il Rappresentante Territoriale può essere latore delle deleghe condizionate di tutti i Soci che rappresenta, intendendosi per "condizionata" la delega vincolata ad esprimere il parere precedentemente espresso in forma scritta dal Socio; in altre parole tale forma di delega è da intendersi alla stregua di una consegna postale certificata. Per tutte le altre questioni il Rappresentante deciderà secondo coscienza.

11.6.1 I Consiglieri eletti in Rappresentanza di altre Associazioni affiliate, quale sia il numero di associati da esse rappresentati, possono utilizzare deleghe in numero non superiore a quello del Presidio Territoriale più rappresentativo eletto tra i Soci Effettivi.

11.7 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. Ai verbali dell'Assemblea è data ampia pubblicità presso i Soci.

Art. 12 – il Presidente

12.1 Il Presidente è eletto tra tutti i Soci in regola con l'adesione all'Associazione, che non si trovino nelle condizioni di impedimento di cui al successivo Art. 12.6 e dura in carica 3 anni.

12.1.bis (fase costituente) Qualora il Consiglio dei Territori ne ravvisi l'opportunità, il termine del primo mandato, costituente, può essere anticipato di due anni, così da dar modo ai Soci iscritti nel 2016 di inserirsi appieno nella vita associativa, esprimere le loro preferenze ed opinioni, esercitando da dubito il diritto elettorale passivo e potendo esprimere una valutazione sull'operato dei fondatori: in tal caso, il mandato costituente, per il Presidente e per tutte le altre cariche ed incarichi conferiti nel mandato costituente, non entra nel computo dei mandati per quanto alla reiterazione delle cariche.

12.2 Le modalità di presentazione delle candidature sono stabilite con apposito Regolamento per l'elezione del Presidente, che comunque deve consentire ad ogni candidato di far conoscere per tempo le proprie intenzioni e programmi a tutti i Soci e ai Soci di far acquisire in tempo utile al Collegio dei Probiviri eventuali osservazioni sulla presunta incompatibilità del candidato. Il regolamento assicura la più ampia partecipazione all'elezione del Presidente, anche attraverso l'adozione di forme telematiche di partecipazione, di voto a distanza, di deleghe circostanziate da parte dei Rappresentanti Territoriali di cui ai successivi Art. 13 e 14.

12.3 Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione nell'ambito degli scopi sociali nonché la legale rappresentanza dell'Associazione stessa. Nomina il Tesoriere e il Vicepresidente nazionale, scelti tra i Soci, sceglie tra i Rappresentanti Territoriali i componenti dell'Ufficio di Presidenza secondo le modalità esposte all'Art.15.1, propone all'Assemblea una rosa di candidati per la composizione del Collegio dei Probiviri;

12.4 Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti, ai Consiglieri e anche a singoli Soci o a Commissioni di Soci, sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dall'Assemblea o dal Consiglio dei Territori o per propria diretta iniziativa.

12.5 Il Presidente può essere eletto, nella vita, per soli tre mandati, di cui non più di due consecutivi.

12.6 Il Socio che si trovi in una o più delle circostanze a seguito elencate, statutariamente ritenute in conflitto con la carica, non può candidarsi a Presidente:

12.6.1 Essere consigliere o legale rappresentante in altra Associazione di categoria di operatori turistici;

12.6.2 Essere amministratore o legale rappresentante di una società che fornisce beni o servizi di qualsiasi genere e per qualsiasi importo all'Associazione;

12.6.3 Essere un professionista, o un imprenditore, o un lavoratore dipendente, che curi l'assunzione o l'ingaggio non occasionale di più del 5% dei Soci;

- 12.6.4 Esercitare in modo non occasionale consulenze o incarichi retribuiti per l'Associazione;
- 12.6.5 Essere in una relazione stabile con uno/una dei Consiglieri;
- 12.6.6 Non essere stato condannato per delitti non colposi, anche a pena condizionalmente sospesa, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.
- 12.7 L'accettazione di incarichi di Presidente, Tesoriere o Vicepresidente è ritenuta in conflitto con il diritto di elettorato passivo in formazioni partitiche di ogni livello. Ulteriori condizioni di conflitto possono essere analizzate ed evidenziate, in via diretta o su richiesta di ognuno dei Soci, dal Collegio dei Probiviri. Ne consegue inoltre che, trovandosi nel corso del proprio mandato in una qualsiasi delle predette condizioni, il Presidente dovrà convocare d'urgenza il Consiglio dei Territori e ivi rassegnare le dimissioni; il Consiglio ha facoltà di respingerle, indicando al Presidente eventuali soluzioni della situazione di conflitto, qualora egli aderisca alle richieste di soluzione del conflitto proposte.

13 I Presidi territoriali e Consiglio dei Territori

13.1 I Presidi Territoriali sono il livello di aggregazione di base degli Associati che riconoscono di avere preminenti interessi professionali in un dato territorio. Non rivestono natura giuridica e non hanno autonomia finanziaria. Il loro numero è illimitato.

13.2 I Presidi sono formati da minimo 8 e massimo 40 associati che si riuniscono in Assemblea non meno di due volte l'anno. Il Presidio è luogo di confronto locale tra Associati, in cui si stimola il dibattito e la presa di posizione su questioni locali e nazionali; ha ampie facoltà di rappresentanza dell'Associazione nei Territori e può patrocinare, secondo modalità definite dal regolamento, eventi e manifestazioni.

13.2 bis (fase costituente) a far data dalla costituzione sino al 31 dicembre 2017 i Presidi si ritengono validamente costituiti anche con soli 4 associati.

13.3 Gli associati che si costituiscono in Presidio assumono rappresentanza collettiva a livello nazionale dei propri interessi locali e divengono, insieme, cellula operativa dell'Associazione e di trasmissione dei suoi valori sul proprio territorio.

13.4 Gli associati costituiti in Presidio eleggono i propri rappresentanti territoriali, che divengono, contestualmente alla nomina, membri effettivi del Consiglio dei Territori; essi entrano in carica non appena eletti dai Soci da loro rappresentati, senza bisogno di ratifica alcuna da parte degli altri organi dell'Associazione. Pur apprezzando l'apporto - anche reso in forma onerosa - di tutti al buon andamento dell'Associazione, non possono candidarsi a Rappresentante Territoriale coloro che forniscano direttamente, o che rappresentino legalmente aziende fornitrici di - beni o servizi in misura superiore al 5% del bilancio associativo dell'anno precedente. Per il primo anno sociale, mancando un riferimento storico, tale cifra è stabilita in € 2000,00. Quale che sia stata la durata effettiva del loro mandato, i Rappresentanti Territoriali durano in carica dalla loro elezione sino alla scadenza del mandato del Presidente, quando si rinnovano tutte le cariche sociali. Per garantire sempre la massima partecipazione alla vita democratica dell'Associazione, contemporaneamente alla nomina del Rappresentante, l'Assemblea del Presidio elegge anche due membri supplenti. Il rappresentante territoriale può essere eletto, nella vita, per soli cinque mandati, di cui non più di quattro mandati consecutivi.

13.5 I Presidi hanno facoltà di deliberare per i propri aderenti, nell'aggregarsi, criteri qualitativi di adesione ulteriori a quelli di minima decisi a livello nazionale per i Soci, in ordine, a titolo esemplificativo, alla formazione di ingresso, alle specializzazioni, ai titoli professionali.

13.5.1 La residenza anagrafica o l'appartenenza a particolari aziende o associazioni non possono mai essere accettati quali requisiti ulteriori per l'appartenenza ad un Presidio.

13.5.2 I Presidi non possono rifiutare l'adesione di associati in regola con il tesseramento annuo e con gli eventuali criteri ulteriori ai requisiti di minima stabiliti alla costituzione del Presidio stesso; possono tuttavia accettare, esclusivamente con voto unanime, l'adesione di associati che non presentino i criteri di cui sopra.

13.6 I Presidi Territoriali possono essere sciolti dal Consiglio dei Territori per inattività a livello locale o per difetto di partecipazione ai lavori nazionali.

13.7 Superando i 40 membri i Presidi possono suddividersi, dando luogo a due presidi diversi; è loro facoltà non farlo. Tuttavia, ad evitare indebite situazioni di preponderanza di alcuni Rappresentanti su altri, non possono contare, nelle votazioni di tipo ponderale in seno al Consiglio dei Territori, per più di 40 voti, quale che sia il numero di Soci affiliati raggiunto.

13.8 I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. Ai verbali dell'Assemblea è data ampia pubblicità presso i Soci.

14 Il Consiglio dei Territori (Consiglio Direttivo)

14.1 Il Consiglio dei territori è formato dai rappresentanti dei Presidi Territoriali, ivi inclusi i Consiglieri presenti in rappresentanza di altre associazioni di cui all'Art.4.2 ; il numero dei suoi componenti è illimitato. Tra Soci è sempre chiamato "Consiglio del Territori"; può essere usato il termine sostitutivo di "Consiglio Direttivo" o "Consiglio" in quei contesti esterni all'Associazione nel quale il termine proprio potrebbe non essere immediatamente compreso.

14.1 bis (fase costituente) Per il primo anno sociale sono Consiglieri Territoriali tutti i Soci Fondatori che si impegnino a tentare di dar vita, nel proprio territorio a un Presidio Territoriale; inoltre i Rappresentanti Territoriali eletti dai propri Presidi successivamente alla costituzione.

14.2 Il Consiglio dei Territori indirizza attraverso la funzione propositiva i lavori dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad altre associazioni, Enti ed organismi sia internazionali che nazionali e locali, esamina, accogliendole o respingendole, le dimissioni presentate dai consiglieri, dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai componenti del Centro Studi e delle commissioni, ha facoltà di sciogliere i presidi territoriali, centro studi o commissioni se palesemente inadempienti al proprio incarico, può sottoporre all'attenzione dei Probiviri eventuali situazioni di conflitto, irregolarità, violazioni del codice deontologico da parte di tutti i Soci, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, indirizza, in concorso con gli altri organi associativi, i lavori del centro studi.

14.3 Il Consiglio dei Territori si riunisce privilegiando modalità telematiche di riunione non meno di 4 volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente, che dovrà pervenire ai Consiglieri con 15 giorni di anticipo. La riunione è preceduta da una richiesta di argomenti da introdurre in O.d.G. In caso di comprovabili ragioni di urgenza, per riunioni di non più di due punti all'O.d.G., e in cui non si possano discutere e votare "varie ed eventuali", tale preavviso può essere ridotto a due giorni lavorativi.

14.4 Il Consiglio dei Territori può essere anche convocato qualora la maggioranza dei consiglieri ne facciano richiesta, con le stesse modalità di cui all'Art.14.3. Tale modalità di convocazione dovrà pervenire dai Consiglieri, per iscritto, con almeno 28 giorni di anticipo.

14.5 I lavori del Consiglio sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. Ai verbali del Consiglio è data ampia pubblicità presso i Soci attraverso l'area riservata del sito web, fatte salve motivate ragioni di privacy.

15 L'Ufficio di Presidenza

15.1 L'Ufficio di Presidenza è costituito da: Presidente, eletto direttamente dai Soci, Vicepresidente nazionale e Tesoriere, scelti dal Presidente tra tutti i Soci, e da un numero minimo di 3 e massimo di 7 Vicepresidenti interregionali scelti dal Presidente tra i Rappresentanti Territoriali che manifestino preventivamente la loro disponibilità. Il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è proposto dal Presidente e approvato dal Consiglio dei Territori. Non possono candidarsi a membro dell'Ufficio di Presidenza coloro che siano nella situazione di conflitto prevista per i Consiglieri Territoriali né Consiglieri che siano iscritti all'Associazione da meno di 20 mesi. Quanto alla designazione di Vicepresidente nazionale e Tesoriere il Presidente dovrà rispettare, nella propria scelta, gli stessi vincoli di incompatibilità che ricorrono per la carica di Presidente.

15.1 bis (fase costituente) Per il primo anno sociale dalla costituzione, l'Ufficio è validamente costituito anche solo da Presidente, Vicepresidente nazionale e Tesoriere; Vicepresidenti possono tuttavia essere insediati anche momenti successivi all'Assemblea costitutiva, durante il primo anno. Per tutto il 2016 possono candidarsi a membro dell'Ufficio di Presidenza anche Consiglieri che siano Soci da meno di 20 mesi; in tal caso è tuttavia facoltà insindacabile del Presidente non accettarne la candidatura.

15.2 Sulla base dei poteri statutari, l'Ufficio di Presidenza provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio dei Territori secondo gli obiettivi approvati dall'Assemblea.

15.3 In caso d'urgenza, l'Ufficio di Presidenza adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio dei Territori, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva; è però fortemente consigliabile che, in tal caso, l'Ufficio di Presidenza chieda ai componenti del Consiglio dei Territori, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e approvazioni preventive inerenti alle decisioni associative da prendere.

16. - Il Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci, che non ricoprano cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio dei Territori.

16.1 bis (fase costituente) l'Associazione risulta validamente costituita, nel primo anno, anche senza il Collegio dei Probiviri, che sarà nominato appena possibile e comunque in tempi compatibili con il regolare svolgimento delle prime elezioni.

16.2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

16.3. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrare delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.

16.4. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'Art. 5.3 del presente Statuto, per violazioni della lettera e dello spirito che informano regolamenti associativi e statuto, e per l'infrazione delle regole e procedure previste dal Codice Deontologico per lo svolgimento dell'attività professionale. Al Collegio è inoltre demandato il compito di valutare – motu proprio o su richiesta - eventuali situazioni di conflitto di interesse o di ineleggibilità.

16.5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

17 il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale

17.1 il Centro Studi Formazione, Orientamento, Consulenza Scientifica e Professionale (per brevità “Centro Studi”) è composto da tre componenti che coordinano tutta l’attività di:

- elaborazione e/o validazione delle didattiche rivolte al pubblico, agli aspiranti e ai Soci;
- relazione con le agenzie e gli enti di formazione accreditati;
- ricerca sulle condizioni di vita e lavoro delle GAE in Italia e in altri paesi;
- organizzazione degli aggiornamenti professionali per gli associati e di convalida, se ne esistano i requisiti, degli aggiornamenti svolti presso soggetti terzi;
- elaborazione vademecum in materia legale e fiscale atti a facilitare il lavoro dei Soci.

17.2 I suoi componenti sono eletti direttamente dai Soci in un elenco di autocandidature sottoposte dall’approvazione preventiva del Consiglio dei Territori. L’elezione del Centro Studi avviene in occasione del rinnovo delle cariche sociali, ed esso dura in carica un intero mandato; si riunisce non meno di 8 volte l’anno, privilegiando la via telematica e rendendo disponibili ai Soci relazioni periodiche di sintesi dei lavori. L’incarico tecnico di componente o Presidente del Centro Studi non è soggetto a limite di reiterazione. Non deliberando il Centro Studi alcun impegno di spesa, i suoi membri non sono soggetti ai vincoli previsti per l’elezione dei Consiglieri Territoriali. Il presente statuto non ravvisa incompatibilità di sorta tra le cariche elettive di Consigliere Territoriale, o componente l’Ufficio di Presidenza e componente del Centro Studi. I componenti del Centro Studi non possono tuttavia essere scelti tra dipendenti a tempo indeterminato o legali rappresentanti o direttori di Agenzie o Enti di Formazione.

17.3 Il Centro Studi, pur lavorando anche su mandato del Consiglio dei Territori, ha ampia libertà di definire esso stesso i propri obiettivi e programmi, istituendo gruppi di lavoro, ricerca e sperimentazione; agisce tuttavia nel rispetto dei compiti statutariamente affidati, degli obiettivi di bilancio, e non può impegnare risorse economiche senza il previo parere della Tesoreria e approvazione dell’Ufficio di Presidenza.

17.4 Il Centro Studi può essere sciolto dal Consiglio dei Territori per palesi mancanze nel raggiungere gli obiettivi assegnati; in tal caso il Consiglio sceglie i nuovi membri ed affida loro un incarico esplorativo, affidando la loro riconferma o la scelta di adire a nuove elezioni alla prima Assemblea raggiungibile.

18 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.